

Esecutività - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Condizioni
- Originale del lodo arbitrale debitamente autentificato o copia
autentica - Natura - Presupposto processuale - Produzione - Necessità
- Verifica - Obbligo del giudice - Conseguenze.

L'art. 4 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa
esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) prevede, quale presupposto
processuale per la delibazione di una pronunzia arbitrale straniera,
la produzione, contestualmente alla domanda, dell'originale della
decisione arbitrale, debitamente autentificata, ovvero di copia
dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua
autenticità, con la conseguenza che qualora venga prodotto il lodo
arbitrale in originale, ma lo stesso non risulti "debitamente
autentificato", deve ritenersi precluso alla Corte d'appello adita
l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano del
lodo straniero; la verifica di detto presupposto, la cui eventuale
insussistenza non pregiudica la possibilità di una nuova domanda, deve
essere effettuata d'ufficio dal giudice nel momento introduttivo del
giudizio ed in base alla disciplina prevista in materia di
autenticazione dal diritto processuale dello Stato richiesto.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 08/10/2008